

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATA** la propria Delibera di C.C. n. 40 del 30/10/2012, con la quale sono state modificate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per il Comune di Crespina con decorrenza 01/01/2012;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con la Legge 214/2011, e successive modifiche e integrazioni, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione;

### VISTO:

- quanto disposto dall'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007), in tema di deliberazione di tariffe e tributi, che così recita testualmente: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 1 comma 381 della Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013) con il quale è stato differito il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 al 30 giugno 2013;
- l'art. 1 comma 444 della Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013) con riferimento a squilibri di parte capitale, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007), l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data designata per l'analisi degli equilibri di bilancio, ovvero il 30 settembre;

**VISTE** le modifiche apportate all'Imposta Municipale Propria dall'art. 1 comma 380 della Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013);

**VISTO** quanto precisato con Risoluzione n. 5/DF del 28/03/2013 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze riguardo l'incompatibilità, limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D, delle precedenti disposizioni con quelle contenute nell'art.1 comma 380 della legge di stabilità per l'anno 2013;

**RITENUTO** per i motivi sopra esposti, di dover riservare allo Stato il gettito derivante dai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D all'aliquota dello 0,2 per cento;

**VISTE** le modifiche normative del D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011, e successive modifiche e integrazioni, e al Regolamento Comunale sull'Imposta Municipale Propria;

### DELIBERA

1. di approvare e modificare per l'anno 2013, preso atto di tutto quello richiamato in premessa, le aliquote deliberate dal Comune di Crespina per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, stabilite come segue:

1)	<b>Aliquota ordinaria</b>	0,96 %
2)	<b>Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze</b>	
	<b>Detta aliquota si applica anche a:</b>	
a)	<b>- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino</b>	

b)	<b>locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze;</b>  <b>- unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate;</b>	0,37 %
3)	<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del Decreto-Legge 557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge 133/1994, classificati nel gruppo catastale D;</b>	0,2 %
4)	<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del Decreto-Legge 557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge 133/1994, classificati in gruppi diversi da quello catastale D;</b>	0,1 %

2. di confermare nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione principale” e per le relative pertinenze, detrazione spettante anche per le fattispecie elencate al punto 2) e alle lettere a) e b), e per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
3. di trasmettere, a norma dell'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine del 9 maggio dell'anno d'imposizione, con le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.